

A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell'occupazione, Emigrazione ed Immigrazione – **Decreto dirigenziale n. 110 del 14 maggio 2010 – Compensazione territoriale art. 5, co. 8 L. 68/99 - Assunzione disabili. SAGIFI S.p.A. Sede legale Via L. Galvani n. 10 - 80142 NAPOLI**

VISTI

- la legge 59/97 che reca delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali;
- il D.Lgs. 469 che conferisce alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di Mercato del lavoro a norma dell'art. 1 della legge 59/97;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ed in particolare l'art. 5, comma 8, che prevede per i datori di lavoro, pubblici e privati, la possibilità di essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, pertanto l'eccedenza a compenso del numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione e, per i datori di lavoro privati, prevede la possibilità di operare la compensazione anche con riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata dalla L. 19 febbraio 2005, n. 15;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art. 5 che regola la compensazione territoriale;
- la Legge regionale n. 14 del 18/11/2009 pubblicata sul BURC n. 70 del 23/11/2009,
- la delibera di G.R. n. 1847 del 18/12/2009 - "Approvazione del Regolamento di Attuazione di cui all'art. 54 comma 1 lettera A) della legge 18 novembre 2009 n. 14;
- la richiesta di compensazione territoriale interprovinciale fra soggetti appartenenti alle categorie protette, ai sensi dell'art. 5, c. 8 L. 68/99, avanzata dalla SAGIFI S.p.A., con sede legale in 80142 Napoli – Via L. Galvani n. 10, alla Provincia di Napoli – Servizi per l'Impiego Collocamento Disabili in data 27/01/2010- Prot. N. 174;

CONSIDERATO

- il parere favorevole espresso dalla Provincia di Napoli con nota del 02/04/2010 Prot. 34300, pervenuta al Settore ORMeL in data 15/04/2010 Prot. 0329762;

RITENUTO

- che sulla base dei prospetti informativi regolarmente trasmessi dalla SAGIFI S.p.A., con sede legale in 80142 Napoli – Via L. Galvani n. 10, in effetti l'istanza di compensazione territoriale interessa solo l'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'art. 3 della legge 68/99 considerando che la richiesta verte sull'unità disabile in più rispetto alla quota d'obbligo da assumere nella Provincia di Caserta, tenuto conto della volontà manifestata dalla Società di voler assumere numero una unità disabile nella Provincia di Napoli;

VISTI

- la Delibera di G.R. n. 3466 del 3/6/2000,
- la Delibera di .R. n. 111 del 12/02/2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore O.R.Me.L. , nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati e trascritti che:

- la SA GI FI S.P.A., con sede legale in 80142 Napoli – Via L. Galvani n. 10, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della legge 68/99 e del D.P.R. n. 333/2000, a computare nella quota di riserva del soggetto beneficiario da assumere a norma dell'art. 3 della legge 68/99 nell'unità produttiva situata nella provincia di Napoli, l'unità da assumere nella provincia di Caserta;
- la presente autorizzazione cessa la propria validità in dipendenza di modifiche dell'assetto organizzativo aziendale tali da far variare gli obblighi occupazionali previsti dalla legge 68/99 nella provincia autorizzata alla compensazione territoriale;
- gli estremi e i contenuti del presente provvedimento dovranno essere espressamente riportati, secondo quanto previsto dall'art. 3, lett. g. del D.M. 22/11/99 nei prospetti informativi, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 68/99, ai competenti Servizi provinciali;

Di inviare il presente provvedimento per i successivi adempimenti:

- all'A.G.C. n. 17
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale Regione Campania;
- alle Province di Napoli e Caserta cointeressate al provvedimento di compensazione territoriale;
- alla società in argomento;
- all'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro